



Gli Stupefacenti





I Medicinali

Medicinale: ogni sostanza o composizione, presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale.

Specialità medicinale: medicinale precedentemente preparati ed immessi in commercio con una denominazione speciale, in una confezione particolare.

Es.: Medicinale = Paracetamolo Specialità = Tachipirina



Classificazione dei Medicinali

I medicinali industriali, sottoposti alla disciplina del D.Lgs. N. 539/92, in base al criterio di fornitura, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- ✧ Non soggetti a prescrizione medica (SOP e OTC)
- ✧ Soggetti a prescrizione medica ripetibile (RR)
- ✧ Soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)
- ✧ Soggetti a prescrizione medica speciale
- ✧ Soggetti a prescrizione medica limitativa



La ricetta medica

Documento compilato dal medico o dal veterinario
per accedere al farmaco

Deve riportare obbligatoriamente:

- Elementi per l'individuazione del medico o del veterinario
- Prescrizione
- Data di compilazione
- Firma del medico o del veterinario



Sostanze Stupefacenti o Psicotrope

Producono effetti sul SNC ed hanno la capacità di determinare dipendenza fisica o psichica di vario grado.

Sono sostanze iscritte nella Tabella 7 della F.U.



La Normativa sugli Stupefacenti

- ✓ Decreto 309 del 9 ottobre 1990
- ✓ Legge 12 del 2 FEBBRAIO 2001
- ✓ Legge 49 del 21 FEBBRAIO 2006
- ✓ Art. 2 Decreto 26 SETTEMBRE 2008
- ✓ Ordinanza Ministeriale del 16 GIUGNO 2009
- ✓ Ordinanza Integrativa del 2 LUGLIO 2009
- ✓ Legge 38 del 15 MARZO 2010 entrata in vigore il 3 Aprile 2010

[Decreto legge 20 marzo 2014, n. 36](#)

G. U. n 67 del 21 marzo 2014



Tabella 7

PRIMA DEL D.L. 36 DEL 20/03/2014

Tabella 1: sostanze suscettibili di abuso non avendo rilievo terapeutico

Tabella 2: principi attivi dei medicinali che possono essere prescritti dal medico suddivisa nelle sezioni:

- A - B - C - D - E



Tabella 7

DOPO D.L. 36 DEL 20/03/2014

4 Tabelle : sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti

TABELLA DEI MEDICINALI : principi attivi dei medicinali che possono essere prescritti dal medico suddivisa nelle sezioni:

- A - B - C - D - E



Tabella I

Oppio e derivati oppiacei (morfina, eroina, metadone ecc.)

Foglie di Coca e derivati

Amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs)

Allucinogeni (dietilammide dell'acido lisergico - LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina ecc.)

Tabella II

Cannabis indica

Tabella III

Barbiturici

Tabella IV

Benzodiazepine



Tabella dei medicinali

Nella Tabella dei medicinali sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche.

La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso, nelle tabelle è anche indicato il regime di dispensazione.

Medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee

Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis

Barbiturici

Benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam ecc.)



Tabella Medicinali Sez. A

- Ricetta a Ricalco in Triplice Copia
- Nome e Cognome dell'assistito
- Dose prescritta, modi e tempi di somministrazione del farmaco
- Indirizzo e telefono professionale del medico
- Timbro, data e firma del medico in originale sulla prima pagina
- Può essere prescritto 1 solo medicinale per una terapia non superiore a 30 giorni
- La spedizione della ricetta prevede:
controllare che sia correttamente compilata, riportare gli estremi di un documento in corso di validità, apporre timbro, comprensivo di data, della farmacia, e prezzo del medicinale, se non in regime di SSN
N.B.: i medicinali dell'allegato 3bis, ha la stessa modalità di prescrizione, e prevede o 2 medicinali diversi fra loro, o lo stesso medicinale con 2 dosaggi diversi
- La conservazione della ricetta è di 2 anni nel registro di entrata/uscita
- Validità della ricetta è di 30 giorni escluso quello di emissione



Medicinali Allegato 3bis

Vengono prescritti nel dolore severo in caso di neoplasie o di Malattie degenerative, compresi quelli iscritti alla tabella Medicinali sez. D.

I medicinali classificabili in questo gruppo sono:

- | | |
|-----------------|---------------|
| - Bupreforfina | - Codeina |
| - Diidrocodeina | - Fentanil |
| - Idrocodone | - Idromorfone |
| - Metadone | - Morfina |
| - Ossicodone | - Ossimorfone |



Tabella Medicinali sez. B e C

- Richiede la RNR, comprensiva di nome, cognome, C.F. del paziente, prescrizione, data, timbro e firma del medico
- La Spedizione della ricetta prevede:
controllare che sia correttamente compilata, apporre il timbro della farmacia, comprensivo di data, ed il prezzo del medicinale
- La Validità della ricetta è di 30 giorni escluso quello di emissione
- La Conservazione della ricetta è di 2 anni dall'ultima registrazione
- L'Acquisto dei medicinali avviene solo tramite il Buono Acquisto



Tabella Medicinali sez. D

- Richiede la RNR, comprensiva di nome, cognome, C.F. del paziente, prescrizione, data, timbro e firma del medico
- La Spedizione della ricetta prevede:
controllare che sia correttamente compilata, apporre il timbro della farmacia, comprensivo di data, ed il prezzo del medicinale
- La Validità della ricetta è di 30 giorni escluso quello di emissione
- La Conservazione della ricetta è di 6 mesi dall'ultima registrazione



Tabella Medicinali Sez. E

- Farmaci che richiedono la R.R.
- Validità di 30 giorni escluso quello di emissione
- Ripetibile fino ad un massimo di 3 volte
- Se il medico indica un numero di confezioni superiore all'unità, né limita la quantità concedibile e la ricetta perde la ripetibilità
- Requisiti: carta intestata del medico, data, firma del medico e prescrizione
- Adempimenti del Farmacista:
 - ① Controllare che sia correttamente compilata dal medico
 - ② Apporre il timbro della farmacia con la data di spedizione
 - ③ Apporre il prezzo di vendita



Ordinanza Ministeriale del 16 GIUGNO 2009

Prevede l'iscrizione temporanea di alcuni medicinali dell'allegato 3 bis nella tabella Medicinali sez. D.

- Non richiedono più il Buono-Acquisto
- Non richiedono più l'obbligo dell'annotazione sul registro degli stupefacenti
- Non richiedono più la Ricetta Ministeriale Autocopiante
- Questi sono:
 - Buprenorfina (Temgesic)
 - Fentanil Citrato (Actiq)
 - Idromorfone Cloridrato (Jurnista)
 - Oxycodone Cloridrato (Oxycontin)
 - Oxycodone Cloridrato/Paracetamolo (Depalgos 20mg)
 - Fentanil (Durogesic)
 - Morfina Solfato (MS Conti)



Ordinanza Integrativa del 2 LUGLIO 2009

Prevede l'obbligo da parte del Farmacista di annotare gli estremi di riconoscimento per le ricette Bianche, cioè che non sono sotto il regime del SSN, contenenti prescrizioni dei Medicinali Stupefacenti ricollocati nella tabella Medicinali sez. D.



Movimentazione degli Stupefacenti

L'acquisto degli stupefacenti, della Tabella Medicinali sez. A, B e C, avviene solo attraverso l'utilizzo del:

Buono-Acquisto

Ogni volta che uno stupefacente viene acquistato o venduto deve essere caricato o scaricato nell'apposito registro di entrata e uscita della farmacia.



Registro Carico e Scarico Stupefacenti

È un modello ministeriale uguale per tutte le farmacie, costituito da un numero adeguato di pagine per la farmacia a cui è destinato e firmato dal responsabile dell'ASL di competenza della farmacia. Nella prima pagina vanno riportati gli estremi dell'autorizzazione e nell'ultima il numero di pagina di cui il registro è costituito.

Ogni pagina va intestata con il nome della relativa specialità e nella relativa pagina

Vanno annotate tutte le operazioni di entrata ed uscita entro 48 ore dalla dispensazione.



Il registro va chiuso al 31 DICEMBRE di ogni anno mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e delle quantità dei prodotti avuti in carico e delle qualità e delle quantità dei prodotti impiegati o commerciati o scaduti durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo, al fine di consentire il controllo delle entrate e delle uscite e delle giacenze.

Nel caso di correzioni, esse devono consentire la leggibilità delle annotazioni interlineate.

Il registro deve essere conservato per la durata di 2 anni dal giorno dell'ultima registrazione.

GARDENALE 50 mg
 30 compresse SCATOLA



L'autorità sanitaria locale

Firma

(Signature)

DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA O DI USCITA						Entrata	Uscita	Giacenza	Annotazioni
N. progr. operaz. (1)	DATA (2)	Documento (3)	N. (4)	Data (5)	Origine o Destinazione (6)	(7)	(8)	(9)	
	2009				da pag. 33 Riporti	26		26	
01	05/09	ricetta	04	19/12/08			1	25	de - cor
02	07/01	ricetta	5	07/01/09			4	21	
03	26/01	ricetta	34	26/01/09			2	19	
04	03/02	ricetta	40	03/02/09			2	17	
05	09/02	ricetta	48	09/02/09			2	15	
06	12/02	ricetta	56	12/02/09			4	11	
07	25/02	ricetta	65	24/02/09			2	9	
08	05/03	ricetta	79	05/03/09			4	5	
09	06/03	B.A.	17	06/03/09		10		15	
10	09/03	ricetta	81	06/03/09			2	13	
11	13/03	ricetta	92	12/03/09			2	11	
12	14/03	ricetta	95	13/03/09			2	9	
13	18/03	ricetta	100	18/03/09			2	7	
14	06/04	ricetta	117	06/04/09			2	5	
15	16/04	ricetta	133	14/04/09			2	3	
16	17/04	ricetta	135	16/04/09			2	1	
17	20/04	B.A.	29	18/04/09		10		11	
18	21/04	ricetta	140	21/04/09			2	9	
19	24/04	ricetta	144	23/04/09			2	7	
20	24/04	ricetta	145	24/04/09			2	5	
21	28/04	ricetta	153	28/04/09			4	1	
22	02/05	B.A.	32	30/04/09		10		11	
23	08/05	ricetta	161	07/05/09			2	9	
24	12/05	ricetta	165	08/05/09			2	7	
25	19/05	B.A.	39	19/05/09		10		17	
26	27/05	ricetta	183	20/05/09			2	15	
27	30/05	ricetta	181	28/05/09			2	13	
28	03/06	ricetta	197	03/06/09			2	11	



x 20 compresse scatola

Firma

Con

[illegible]



Buono Acquisto dei Stupefacenti

in vigore dal 14-01-2007, DM 18-12-2006

Il Bollettario deve essere conforme al modello ministeriale, che prevede blocchi preconfezionati di 100 fogli, oppure in forma di copie a ricalco, o anche stampato estemporaneamente.

La numerazione delle pagine avviene in forma progressiva con temporalità annuale, una richiesta può essere di un singolo farmaco o un ordine globale di tutti i farmaci e delle quantità di ognuno che servono alla farmacia.

Per il Buono-Acquisto prevista una conservazione di 2 anni dall'ultima registrazione.



Il Buono-Acquisto è formato 4 copie:

1. Una copia viene conservata dalla farmacia con la relativa fattura (DDT)
2. Una copia viene conservata dal fornitore (Grossista)
3. Una copia viene inviata dal fornitore all'ASL di competenza entro 30 giorni dalla data di consegna
4. Una copia viene rimandata dal fornitore alla farmacia, specificando i quantitativi consegnati (copia giustificativa del carico)



Allegato I

BUONO ACQUISTO
(D.P.R. n.309/1990, art.38,comma 1 bis)

n. progressivo annuale _____ anno _____

DITTA ACQUIRENTE

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE

INDIRIZZO _____

RESPONSABILE _____ FIRMA _____

Funzione	Indirizzo	Telefono	Fax	E-mail
Amministrativa	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	info@edilcom.it
Commerciale	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	commerciale@edilcom.it
Prodotto	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	prodotto@edilcom.it
Progettazione	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	progettazione@edilcom.it
Marketing	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	marketing@edilcom.it
Finanza	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	finanza@edilcom.it
Legale	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	legale@edilcom.it
Informatica	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	informatica@edilcom.it
Logistica	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	logistica@edilcom.it
Relazioni Pubbliche	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	relazioni@edilcom.it
Servizi Clienti	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	servizi@edilcom.it
Tecnico	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	tecnico@edilcom.it
Trasporti	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	trasporti@edilcom.it
Uffici Regionali	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	uffici@edilcom.it
Uffici Provinciali	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	uffici@edilcom.it
Uffici Locali	00198 Roma, Via Salaria 111	06/493891	06/493892	uffici@edilcom.it

DATA

DITTA CEDENTE _____

AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE _____

INDIRIZZO _____

RESPONSABILE _____ FIRMA _____

FUNZIONE _____

DATA

[illegible]



Ricetta a Ricalco

DM 10/3 2006

Il modello ministeriale prevede 3 copie:

- 1.Copia originale per la farmacia
- 2.Copia per il SSN
- 3.Copia per l'assistito

Con questa ricetta si prescrivono i farmaci della
Tabella Medicinali sez. A



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C 783151

ASSISTITO (o proprietario dell'animale)

INDIRIZZO

ESENZIONE

ACQUIRENTE

- ☐ Carta Identità
☐ Patente
☐ Passaporto
☐ Altro

N° documento

Rilasciato da



1. prescrizione

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N° confezioni in lettere

Posologia nel modo e nel tempo in lettere

2. prescrizione

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N° confezioni in lettere

Posologia nel modo e nel tempo in lettere

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

Ricetta Legge n° 12 del 8 febbraio 2001

TIMBRO MEDICO, INDIRIZZO E N° TELEFONO PROFESSIONALE

FIRMA

DATA MEDICO

TIMBRO FARMACIA

DATA FARMACIA

ORIGINALE



Documento di Riconoscimento

Va bene qualsiasi documento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, come:

- Carta d'identità
- Passaporto
- Libretto di Pensione
- Porto d'armi
- Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- Tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciata da un'amministrazione dello Stato



Legge 38/20120 e DM 31.03.2010

in vigore del 3 APRILE 2010

Le composizioni medicinali contenenti principi attivi dell'allegato 3 bis sono iscritte nella tabella Medicinali sez. D, escluse le forme parenterali, le buprenorfina ed il metadone orale.

Nell'ambito del SSN le forme parenterali possono essere prescritte con la ricetta del SSN.

Gli obblighi del farmacista sono di annotare il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente sulle ricette bianche relative ai medicinali inseriti in sez. D dal 15 GIUGNO 2009.

Rossi Mario

COGNOME E NOME DELL'ASSISTITO (O INIZIALI OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)



111005



40151586111



STAMPA PC

INDIRIZZO (OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE MARCHE



NON ESENTE

CODICE ESENZIONE

TDL



REDDITO

(Vedi avvertenze sul retro)

FIRMA AUTOCERTIFICANTE

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

SIGLA PROVINCIA

CODICE ZONA/ASL

CODICE ZONA/ASL

(Barrare se non utilizzate)

NOTA CUF

NOTA CUF

NOTA CUF

NOTA CUF



SUGG.



RICOV.



ALTRO



U



B



D



P

PRIORITÀ DELLA PRESTAZIONE

PRESCRIZIONE

Temgesic i.m. 0,3mg/ml 5fiale da 1 mL
5 scatole
1 fiala i.m. al dì

NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI

TIPO DI RICETTA

DATA

12/05/11

CODICE NUMERO
CODICE NUMERO

CODICE NUMERO
CODICE NUMERO

CODICE NUMERO
CODICE NUMERO

CODICE NUMERO
CODICE NUMERO

CODICE NUMERO
CODICE NUMERO

CODICE NUMERO
CODICE NUMERO

DATA SPEDIZIONE / TIMBRO STRUTTURA EROGANTE

NUMERO PROGRESSIVO

IMPORTI

TICKET

TICKET

GALEN, DIR, CHIAM, ALTRO

GALEN, DIR, CHIAM, ALTRO



Legge 38/20120 e DM 31.03.2010

in vigore del 3 APRILE 2010

Il tempo di conservazione del registro di carico e scarico è stato ridotto a 2 anni, ciò comporta che oltre alle ricette, anche tutti gli altri documenti giustificativi, come buono-acquisto, verbali, ecc..., vengano conservati per lo stesso tempo del registro.

Le altre particolarità di questo registro sono:

- la registrazione entro 48 ore dalla dispensazione
- un numero di pagine adeguato alle necessità
- Depenalizzazione delle irregolarità formali nella tenuta del registro di carico e scarico



Legge 38/20120 e DM 31.03.2010

in vigore del 3 APRILE 2010

Qualora nella terapia del dolore il numero delle confezioni prescritte in relazione alla posologia superi il limite di 30 giorni, se l'eccedenza si deve alle unità posologiche di una singola confezione, il farmacista procede alla spedizione della ricetta consegnando l'eccedenza.

Qualora l'eccedenza sia dovuta ad una confezione intera o più, il farmacista riduce autonomamente il numero di confezioni prescritte, comunicandolo al medico, in modo da coprire il fabbisogno di 30 giorni.

Quindi questo prevede:

- Consegna frazionata
- Possibilità di ritirare un numero di confezioni inferiore a quanto prescritto



Ricetta Ministeriale in Triplice Copia (uso Veterinario)

- o Deve riportare:
 - specie, razza e sesso dell'animale
 - nome e cognome del proprietario dell'animale
 - dose prescritta, modi e tempi di somministrazione
 - timbro del veterinario comprensivo di nome, cognome, n° telefono e indirizzo
 - dicitura "uso veterinario" nello spazio destinato ai bollini
- o Ha una validità di 30 giorni
- o La prescrizione prevede:
 - 1 solo medicinale per una cura di non più di 30 giorni
 - 2 medicinali, solo per l'allegato 3 bis, o diversi tra loro, o dello stesso medicinale, ma con dosaggi diversi tra loro
- o Adempimenti del Farmacista:
 - annotazione di un documento di identità dell'acquirente nell'apposito spazio
 - timbro comprensivo di data della farmacia
 - prezzo praticato del farmaco
 - registrazione sul registro degli stupefacenti
 - se il farmaco è destinato ad un animale da reddito dobbiamo apporre anche il lotto del farmaco e l'indirizzo del proprietario dell'animale
 - la ricetta va conservata per 2 anni dall'ultima registrazione sul registro



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE

SPECIE / RAZZA ANIMALE

C 783151

ASSISTENTE (o proprietario dell'animale)

INDIRIZZO

ESENZIONE

ACQUIRENTE

- ☐ Carta Identità
- ☐ Patente
- ☐ Passaporto
- ☐ Altro

N° documento

Rilasciato da



1ª prescrizione

N° confezione in lettere

Posologia nel modo e nel tempo in lettere

2ª prescrizione

N° confezione in lettere

Posologia nel modo e nel tempo in lettere

USO VETERINARIO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

CODICE

NUMERO

Ricetta Legge n° 12 del 8 febbraio 2001

TIMBRO MEDICO, INDIRIZZO E N° TELEFONO PROFESSIONALE

FIRMA

DATA MEDICO

TIMBRO FARMACIA

DATA FARMACIA

ORIGINALE



Legge 38/20120 e DM 31.03.2010

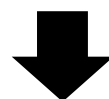
in vigore del 3 APRILE 2010

La distruzione dei medicinali appartenenti alle sez. A, B e C. può essere effettuata da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, oltre all'ASL; invece viene facilitata la restituzione dei medicinali appartenenti alla sez. D ed E al grossista, non essendo quest'ultimo più tenuto alla loro registrazione in entrata ed uscita.

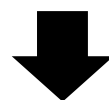


Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili

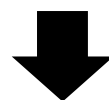
PRIMA DEL 2006



ASL constatazione medicinali e pacco sigillato



Affido in custodia



Farmacista scaricava **da subito**



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili Verbale di affidamento in custodia

Procedura post-2006:

NON è CORRETTO effettuare lo scarico dal registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti scadute sulla base del verbale di contestazione e di affidamento:

OCCORRE L' EFFETTIVO PRELIEVO della sostanza dalla farmacia, **L' EFFETTIVA PRESA IN CARICO**

Nota Min. Sal. N. D.G.F.D.M/VIII/P/I.8d.q/ 20116 del 31.5.2006



Un comportamento precedente, difforme da quanto stabilito dal Ministero **NON è ILLEGITTIMO O ILLEGALE**



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili Verbale di affidamento in custodia

ASL



Rilascia al farmacista verbale di affidamento in custodia nel caso di constatazione di presenza di sostanze/medicinali stupefacenti scadute.

ASL



Preleva le confezioni o le sostanze in custodia

FARMACISTA



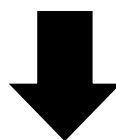
Procede allo “scarico” dei medicinali nel registro di Entrata e Uscita



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili problemi emersi:

**Per quali prodotti andava fatto il verbale
di affidamento in custodia?**

Art.23, c.3-4, DPR 309/90



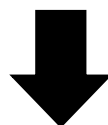
Norma poco chiara, poteva sembrare per tutti gli stupefacenti

Difficoltà operative smaltimento scaduti



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili Art. 25-bis c.1, DPR 309/90 e Legge 38/10

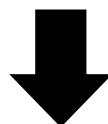
“Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, **limitatamente a quelle soggette all’obbligo di registrazione**, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della Salute.”



Solo sostanze appartenenti alla Tabella Medicinali sez. A,B,C.

Nota M.S. prot. n. DGFD M 22707 del 25/05/2011

STUPEFACENTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE



Trattati come rifiuti sanitari senza ulteriori formalità



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili

Nota M.S. prot. n. DGFDM 22707 del 25/05/2011

La **distruzione** delle sostanze e composizioni è effettuata dall' ASL ovvero da un' azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari.

Delle operazioni è redatto **apposito verbale** e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il tramite di una azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all' ASL il relativo verbale.

Gli **oneri** del trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti

La distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti detenute in farmacia può avvenire solo previa **autorizzazione del Ministero** e segue una prassi consolidata.



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili

Nota M.S. prot. n. DGFDM 22707 del 25/05/2011

Gli stupefacenti soggetti a registrazione da avviare alla distruzione devono essere sempre oggetto di una constatazione, verbalizzata ad opera dell'ASL.



Non è quindi possibile sostituire il verbale di constatazione con una semplice dichiarazione della farmacia



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili
Nota M.S. prot. n. DGFD 22707 del 25/05/2011

**STUPEFACENTI SOGGETTI AD OBBLIGO DI
REGISTRAZIONE**



ASL deve redigere, con il farmacista il **verbale di constatazione, sigillare in contenitori con contrassegni i prodotti da distruggere, affidare il contenitore sigillato al farmacista, il quale potrà scegliere concordando con l' ASL, se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL stessa oppure da un' azienda autorizzata.**



Distruzione Stupefacenti scaduti o invendibili

Nota M.S. prot. n. DGFD M 22707 del 25/05/2011

All'atto del ritiro dei medicinali il farmacista deve ricevere, dalla ASL o dall'azienda autorizzata, un documento di presa in carico con il quale potrà **scaricare dal registro** i prodotti da distruggere.

L'ASL o l'azienda autorizzata dovrà concordare con le forze di polizia la data delle operazioni di termodistruzione che saranno verbalizzate dalle Forze di Polizia.

Il farmacista annota **gli estremi del verbale** di distruzione sul registro stupefacenti, quale **giustificativo finale dell'uscita**.

Se la distruzione è stata effettuata da una azienda autorizzata, il farmacista deve inviare una copia del verbale all'ASL.